

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE DEI CONTI**  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA  
REGIONE SICILIANA  
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI



Consigliere Dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 3120/2006**

nel giudizio di pensione civile iscritto al n.27558 del registro di segreteria  
promosso ad istanza

OMISSIS

, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pompeo Mangano,  
nei confronti della Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 1° ottobre 2002

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.



Uditi alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006 l'avv. Grazia Dallara, su  
delega dell'avv. Pompeo Mangano, per i ricorrenti e l'avv. Vincenzo

Farina per la Regione Siciliana.

### FATTO

Tutti gli odierni ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana, con istanze prodotte nei termini di legge hanno chiesto di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art.39 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.

La predetta norma, contenuta nel Titolo VII della citata legge, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Pertanto, al fine dichiarato di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, veniva stabilito che, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del citato art.39, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, potessero comunque conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

A far data dall'1 gennaio 2004, inoltre, veniva stabilito che il sistema pensionistico regionale si dovesse adeguare ai principi fondamentali del



sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

Il collocamento a riposo di cui alla predetta normativa veniva disposto, infine, a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

Con circolare n.29511 del 21 novembre 2000 sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti in uscita, l'ultimo dei quali al 31 dicembre 2003.

Con D.D.G. n.2800 del 20 giugno 2001 la Presidenza della Regione Siciliana approvava i contingenti di uscita del personale nei quali risultano inseriti tutti gli attori della presente azione giudiziaria.

Per effetto dell'art.5, comma 4, della L.R. n.2/2002, poi, veniva stabilito che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dalla predetta legge fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

Gli odierni ricorrenti con atto depositato il 1° ottobre 2002 hanno ritenuto che tale ultima disposizione non fosse loro applicabile, avendo maturato il diritto in data antecedente alla sua entrata in vigore ed hanno chiesto la dichiarazione del loro diritto ad essere posti in quiescenza a decorrere dal 31 dicembre 2003.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art.29 della legge regionale n.21/2003, il quale ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art.39 della l.r. n.10/2000, la Regione Siciliana, comunque, ha ritenuto di non potere più dare corso ai pensionamenti ed ha mantenuto in servizio gli interessati.



Con memoria depositata il 21 gennaio 2005 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato e confermato la domanda introduttiva del giudizio, chiedendo, in via subordinata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa regionale che aveva bloccato la procedura del loro pensionamento.

Con memoria depositata il 31 ottobre 2005 si è costituita la Regione Siciliana, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste riportandosi agli atti scritti.


#### DIRITTO

Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione Siciliana.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art.62 del R.D. n.1214/1934, alla Corte dei Conti sono devoluti anche le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiarati essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità (cfr. *Corte dei Conti Frulli-V. Giulia, Sez. giurisdiz., 20/01/2004, n.17*): e tale è, con lapalissiana evidenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio.

Ciò anche laddove si volesse aderire ad un più restrittivo indirizzo giurisprudenziale (invero alquanto datato, sostanzialmente privo di reale motivazione e, comunque, non condiviso da questo giudicante) secondo il quale il potere della Corte dei Conti, a norma dell'art. 62 r. d. 12 luglio



1934, n. 1214, di emanare una sentenza che tenga luogo, a fini pensionistici, del decreto di collocamento a riposo resterebbe circoscritto alla diversa ipotesi in cui la cassazione dal servizio sia conseguenza inopinabile ed obiettivamente verificabile di previste scadenze temporali (Cass. civ., 05/01/1981, n.5), evenienza che, per l'appunto, ricorre nel caso di specie.

La giurisdizione della Corte dei Conti, peraltro, si configura come giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto (e non come giurisdizione di mero annullamento), che conosce in materia di "diritti", interveniente in un rapporto paritetico, ad instar di un accertamento costitutivo del diritto a pensione che funge da presupposto meramente processuale ex art. 62 del R.D. n. 1214 del 1934 affinché il giudice, indipendentemente dai motivi d'impugnativa del ricorrente, abbia a pronunciarsi sull'"an" e sul "quantum" del diritto a pensione, conoscendo in siffatto modo dell'intero rapporto controverso (Corte dei Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 18/06/2002, n. 719).

Sulla domanda, pertanto, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Nel merito i ricorsi sono fondati.

L'art.39, contenuto nel Titolo VII della legge regionale n.10/2000, concernente il riordino del sistema pensionistico della Regione Siciliana, dopo avere disposto, nelle more del citato riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la sospensione dell'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità, faceva, però, salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che avessero maturato l'anzianità di servizio utile ivi



prevista o che tale anzianità maturassero entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.


I ricorrenti, tutti dipendenti della Regione Siciliana, con istanza prodotta nei termini di legge hanno chiesto di essere collocati a riposo anticipatamente ai sensi dell'art.39 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 (con riferimento al disposto di cui all'art.2 della L.r. n.2/62) ed in esito a tali istanze, riconosciuta la sussistenza dei requisiti di legge, sono stati collocati, in data 20 giugno 2001, nei contingenti di fuoriuscita con decorrenza 31 dicembre 2003.

Su tali circostanze non sussiste contestazione tra le parti ed il dato, pertanto, può ritenersi non controverso nel presente giudizio ed acquisito come necessario elemento presupposto di ogni ulteriore argomentazione che sarà qui di seguito sviluppata.



Il legislatore regionale, nelle more della definizione dei relativi procedimenti, è, però, intervenuto con l'art. 5, comma 5, della legge regionale n.2/2002, disponendo che, ferme le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo fossero collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

Si è trattato, in sostanza, di un intervento parzialmente correttivo, ispirato da motivazioni di compatibilità finanziaria con il bilancio regionale per il quale erano state intraviste non indifferenti difficoltà nell'affrontare l'onere del pagamento dei trattamenti di fine rapporto ad un così consistente numero di dipendenti, avente come risultato solo




quello di determinare la data di decorrenza della pensione al 1° gennaio 2004, per tutti i contingenti non ancora esitati.

Tale intervento normativo non modificava, però, i requisiti già fissati e le modalità per l'accesso alla pensione c.d. di anzianità.

Nelle more di tale procedimento l'art.20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n.21, ha stabilito, però, che a decorrere dal 31 dicembre 2003 fossero abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art.39 delle citata l.r. n.10/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma regionale incompatibile, e che a decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, fossero regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

A seguito di tali ultimi due interventi , pertanto, mentre l'art.39 citato dispone, a tutt'oggi, che nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 sia sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità ma che sia fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n.2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n.73, l'art.20 della legge regionale 30 dicembre 2003, n.21, invece, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, per tutti i dipendenti della Regione Siciliana, siano regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.




Tale ultima disposizione, ancorché la legge sia entrata in vigore il 30 dicembre 2003, come tutte quelle contenute nella legge n.21/2003 si applica solo a decorrere dall'1 gennaio 2004, per espressa volontà del legislatore ai sensi dell'art.32 della stessa legge.

Il quadro legislativo al 31 dicembre 2003 – giorno in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere posti a riposo con trattamento di quiescenza dal 1° gennaio 2004 - pertanto può sintetizzarsi nei seguenti termini:

1. l'intero art.39 della legge n.10/2000 era in vigore ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, abrogati il 1° gennaio 2004 con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.
2. dal 1° gennaio 2004, sempre con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, deve ritenersi abrogato anche l'art.5, comma 4, l.r. n.2/2002, funzionalmente collegato ai citati commi espressamente abrogati.
3. l'art.2 delle l.r. n.2/62 deve ritenersi tacitamente abrogato per incompatibilità sistematica solo dal 1° gennaio 2004, data dalla quale, ai sensi degli artt.20 e 32 della legge regionale 30 dicembre 2003, n.21, ai dipendenti regionali sono state estese le norme statali sulle pensioni di anzianità.

Orbene, da tale ricostruzione del sistema normativo in vigore al 31 gennaio 2003 emerge con evidente chiarezza la fondatezza delle domande dei ricorrenti.

I ricorrenti, al 31 dicembre 2003, erano tutti in possesso (e la circostanza è pacifica tra le parti, essendo stati i ricorrenti medesimi inseriti dall'Amministrazione regionale negli scaglioni di esodo) dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità ai sensi dell'art.2 della l.r.



n.2/62.

La possibilità di accesso a tale forma di pensionamento è stata espressamente fatta salva dall'art.39, comma 1, della l.r. n.10/2000 per coloro che maturavano i requisiti al 31 dicembre 2003, data quest'ultima di cessazione del blocco temporaneo dei predetti pensionamenti, ciò in quanto l'art.39, comma 1, della citata l.r. n.10/2000 faceva espresso richiamo all'art.3 della legge regionale n.2/62, e quest'ultima norma non può che essere accolta nella sua globalità.

Tale ultima disposizione recita che l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, e tra queste, ovviamente, anche quelle di cui al precedente art.2 della stessa legge, relativo ai pensionamenti di anzianità, con i requisiti di anzianità ivi previsti.

Pertanto hanno diritto all'applicazione dell'art.3 della l.r. n.2/62 tutti i dipendenti che al 31 dicembre 2003 abbiano compiuto 35 anni di servizio utile e coloro i quali, alla stessa data abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età con almeno 15 anni di servizio effettivo oppure qualunque età con almeno venticinque anni di servizio effettivo.

La fattispecie relativa ai 35 anni permane nell'attuale sistema, mentre quelle ulteriori, solo sospese negli effetti (così dovendosi interpretare l'espressione legislativa "sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità") fino al 31 dicembre 2003, sono invece definitivamente espunte dall'ordinamento, per



Incompatibilità, dal 1° gennaio 2004.

Difatti la l.r. n.21/2003 ha disposto l'estensione, dal 1° gennaio 2004, dei meccanismi di accesso alle pensioni c.d. di anzianità previsti dallo Stato a tutti i dipendenti regionali, abrogando contemporaneamente, dal 31 dicembre 2003, gli altri comini del citato art.39 che disciplinavano l'uscita per scaglioni dei relativi beneficiari.

I ricorrenti, quindi, per un verso hanno visto abrogare il complesso sistema di fuoriuscita per scaglioni previsto dal citato art.39, con decorrenza dal 31 dicembre 2003 (e con esso la norma che ne aveva postergato gli effetti al 1° gennaio 2004), con contestuale cessazione degli effetti sospensivi del diritto di accesso al trattamento di quiescenza di anzianità, ai sensi dell'art.39, comma 1, della l.r. n.10/2000, al 31 dicembre 2003 (con collocamento a riposo da tale data), e con fruizione del relativo trattamento di quiescenza dal 1° gennaio 2004, primo giorno utile dopo la cessazione del predetto blocco, non ostando a ciò la circostanza che il legislatore regionale, proprio con decorrenza dal 1° gennaio 2004 abbia disposto l'estensione a tutti i dipendenti regionali, per le pensioni di anzianità, dei meccanismi statali.

Quest'ultima estensione non può che riguardare, infatti, solo i dipendenti che non avessero maturato il diritto (ancorché sospeso nella sua fruizione) al 31 dicembre 2003, essendo il 1° gennaio 2004 solo il primo giorno di godimento del trattamento di quiescenza, cioè di un diritto già perfezionatosi il giorno precedente.

E la circostanza che il diritto si sia già perfezionato il giorno




precedente a quello dell'efficacia della modifica legislativa è dirimente in ordine all'intangibilità del medesimo.

A ciò si aggiunga che l'effetto abrogativo degli altri commi del citato art.39 è stato introdotto nell'ordinamento il 1° gennaio 2004, ma con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003, con ciò consolidando - per il venir meno del sistema dei blocchi e della fuoriuscita per scaglioni già prevista a decorrere dal 1° gennaio 2004 - il diritto a pensione di quanti al 31 dicembre aveva maturato i requisiti di anzianità.

Ciò dimostra che il legislatore ha inteso abrogare il meccanismo di fuoriuscita per scaglioni, intrinsecamente connesso al blocco delle pensioni di anzianità scadente al 31 dicembre 2003 (la cui permanenza al 1° gennaio 2004 avrebbe determinato l'applicabilità del nuovo sistema indistintamente a tutti i dipendenti regionali in servizio a quella data), ma non ha voluto incidere sui diritti già maturati al 31 dicembre 2003 (e, pertanto, ne ha disposto la rimozione da pari data), disponendo l'estensione delle regole statali ai dipendenti regionali solo dal giorno successivo (1° gennaio 2004).

In tale modo legislativo di procedere ha sicuramente influito la consapevolezza che quello del collocamento a riposo è un vero e proprio diritto (potestativo), in quanto così qualificato dagli stessi artt.2 e 3 della l.r. n.2/62.

Ed è noto come un diritto potestativo si consuma con il suo esercizio per cui, una volta che sia intervenuto il provvedimento che ad esso si conforma e che siano prodotti gli effetti cui esso tende (nella fattispecie entrambi rappresentati dall'inserimento nei contingenti di uscita), gli



stessi non possono essere rimessi in discussione (*Cons. Stato, Sez. IV, 15/05/2002, n.2596*).

E mentre nello schema privatistico il recesso costituisce esercizio di un diritto potestativo e non deve essere accettato, in quanto costituisce atto non ricettizio che determina immediatamente la dismissione del diritto e quindi la conseguenza giuridica nella sfera del datore di lavoro, che non può se non subire l'esercizio del diritto potestativo, nello schema pubblicistico le dimissioni in tanto inducono l'esaurirsi del rapporto in quanto siano accettate: in altri termini, il dipendente propone le proprie dimissioni che producono effetto per il destinatario, la P.A., solo con l'accettazione (che nella fattispecie si identifica con l'iscrizione nei contingenti di uscita), che proprio per la sua stessa natura è l'atto che conclude la fattispecie e il momento determina l'efficacia del recesso (*Cons. Stato, Sez. VI, 18/06/2002, n.3316*).

E' ovvio che un'eventuale modifica che avesse inciso su di un diritto (e non di una semplice aspettativa) già conclamato, avrebbe determinato notevoli problemi esegetici di costituzionalità della norma, specialmente se si consideri che altri soggetti, in identica posizione degli odierni ricorrenti, sol perché collocati in scaglioni antecedenti – ma con pari requisiti – erano già stati posti da tempo in quiescenza.

Tutto ciò determina che, non essendo mutato (come già ampiamente dimostrato) il quadro normativo di riferimento, al 31 dicembre 2003, per quel che riguarda il diritto a fruire del pensionamento anticipato di anzianità, a quella data gli odierni ricorrenti hanno diritto di concludere il proprio rapporto di servizio con la P.A. e di godere, attesa la



cessazione a quella data dei progressi effetti sospensivi, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, del relativo trattamento di quiescenza maturato.

Nelle surriferite argomentazioni resta assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione proposta dalle parti.

E' appena il caso di rilevare, per quanto riguarda gli effetti della presente sentenza, che essa ai sensi dell'art.62 del R.D. n.1214/1934 tiene luogo del decreto di collocamento a riposo.

Ne consegue che a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, che è immediatamente esecutiva e non viene automaticamente sospesa da un eventuale gravame in appello, i ricorrenti cessano dal servizio e l'Amministrazione regionale dovrà provvedere alla corresponsione del relativo trattamento di quiescenza, oltre gli accessori di legge.



La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - Il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere collocati a riposo con decorrenza 31 dicembre 2003, con relativo trattamento di quiescenza.

Condanna la Regione Siciliana al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e limiti di cui alla sentenza n.10/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo. Spese compensate.



Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006.

**IL GIUDICE UNICO**

F.to Cons. Firo Zingale

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 ottobre 2006

Il funzionario amministrativo

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora

**CORTE DEI CONTI**

Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana

E' copia conforme all'originale e si compone di 4 fogli.

Palermo, 31/10/2006

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**

(Piera Maria Tiziana Ficalora)

L'ASISTENTE AMMINISTRATIVO

10/3/2006

